Deliberazione della Giunta regionale n.475 del 27 marzo 2015 coordinamento delle tariffe di cui alla legge regionale n.66/1994 con la legge regionale n.20/99 in materia di applicazione delle tasse sulle concessioni regionali

Vista la legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 e succ. mod. "Tasse sulle concessioni regionali" e la relativa tariffa.

Vista la legge regionale 30 luglio 1999, n. 20. e succ. mod. "Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997" e la legge regionale 24 maggio 2006, n.12. "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari" che dispongono in materia di classificazione dei presidi sanitari;

Visto il Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" che definisce le tasse sulle concessioni regionali tributo proprio delle Regioni;

Visto l'art. 24 della Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013)" che dispone "che i tributi, previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e successive modificazioni e integrazioni, sono tributi propri regionali e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti, sino a quando non interverranno le normative regionali di disciplina specifica del singolo tributo".

Visto l'articolo 3 comma 2 della legge regionale 9/3/2015 n. 7 norma interpretativa volta a chiarire che le autorizzazioni elencate alle voci d'ordine 4 e 5 si intendono riferite a quelle riportate all'articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio –sanitari pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997) e successive modificazioni;

Ritenuto necessario, per la gestione omogenea delle attività di rilascio delle autorizzazioni sanitarie da parte dei Comuni, formalizzare il raccordo tra la classificazione delle strutture definite dall'articolo 2, commi da 1 a 4, della L.R. n. 20/99 e le tariffe n.ro d'ordine 4 e 5 della L.R. n. 66/1994 e succ. mod. mediante la predisposizione di una apposita tabella e impartire ai Comuni istruzioni generali circa gli adempimenti tributari necessari e conseguenti al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 della citata L.R. n. 66/1994;
Su proposta dell'Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università, Formazione ed Educazione Ambientale, Parchi;

Delibera

Di approvare la tabella di raccordo tra la classificazione delle strutture definite dall'articolo 2, commi da 1 a 4, della L.R. n. 20/99 e le tariffe n.ro d'ordine 4 e 5 della L.R. n. 66/1994 e succ. mod. allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
Di delegare il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali ad effettuare tutti gli atti amministrativi conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

TABELLA DI RACCORDO				
Legge regionale 20/99	Classificazione dei presidi	Requisisti L.R.66/1994	Tassa di rilascio in €uro	Tassa annuale di rinnovo in €uro
Art. 2 c.1 lettera a	Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti: • Art. 2 c.2 lettera a: Stabilimenti e presidi ospedalieri • Art. 2 c.2 lettera b: Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico • Art. 2 c.2 lettera c: Case di cura	Voce di tariffa n. 5 Se l'istituto non ha più di 50 posti letto Se l'istituto non ha più di 100 posti letto Se l'istituto ha più di 100 posti letto	 1.445,05 3.332,18 8.328,38	 723,04 1.666,09 4.164,71
Art. 2 c.1 lettera b	Strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio: • Art. 2 c.3 lettera a: Strutture ambulatoriali di assistenza specialistica • Art. 2 c.3 lettera b: Strutture di medicina di laboratorio, articolate in: 1).laboratori generali di base 2).laboratori specializzati 3).laboratori generali di base con settori specializzati • Art. 2 c.3 lettera c: Strutture di diagnostica per immagini • Art. 2 c.3 lettera d: Consultori familiari • Art. 2 c.3 lettera e: Centri ambulatoriali di riabilitazione • Art. 2 c.3 lettera f: Centri di tutela della salute mentale • Art. 2 c.3 lettera g: Centri ambulatoriali per il trattamento dei tossicodipendenti • Art. 2 c.3 lettera h: Altri presidi di cura in regime ambulatoriale non ricompresi nelle precedenti lettere, ma assimilabili ai presidi ivi disciplinati	Voce di tariffa n. 5	278,89	139,44

Art. 2 c.1 lettera c	Strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno: • Art. 2 c.4 lettera a: Presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico e day hospital psichiatrico • Art. 2 c. 4 lettera b: Strutture residenziali psichiatriche terapeutico-riabilitative • Art. 2 c. 4 lettera c: Presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. • Art. 2 c.4 lettera d: Strutture di riabilitazione ed educativo-assistenziali per tossicodipendenti • Art. 2 c.4 lettera e: Residenze collettive o case alloggio per soggetti affetti da AIDS e a patologie correlate • Art. 2 c.4 lettera f: Residenze sanitarie assistenziali, definite R.S.A.	Voce di tariffa 5 Se l'istituto non ha più di 50 posti letto Se l'istituto non ha più di 100 posti letto Se l'istituto ha più di 100 posti letto	1.445,05 3.332,18 8.328,38	723,04 1.666,09 4.164,71
Art. 2 c. 1 lettera d	Studi medici e odontoiatrici, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, specificamente individuati.	Voce di tariffa 5	278,89	139,44
Art. 2 c.1 lettera e	Strutture esclusivamente dedicate all'attività diagnostica, svolta anche per soggetti terzi.	Voce di tariffa 5	278,89	139,44

Mercoledì 11 Marzo 2015 Anno XLVI N. 7

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851 Internet: www.regione.liguria.it
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:
Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.
CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.
TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

International Printing s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 180/2005

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 6 Marzo 2015 N. 6
Modifiche alle leggi regionali 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva), 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) e 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati). **pag. 2**

LEGGE REGIONALE 9 Marzo 2015 N. 7
Disposizioni di adeguamento a normative statali e di modifica di norme di carattere finanziario e organizzativo. **pag. 16**

responsabilità corrispondenti rimangono affidate all'esterno a soggetti collocati fuori organico, mediante contratto individuale a termine di diritto privato e con le modalità previste dall'articolo 24 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni e del previgente articolo 27, comma 6, del CCNL per l'area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999.

4. Nel caso in cui il processo di riorganizzazione e riordino di cui al comma 1 non sia concluso alla data di scadenza degli incarichi di dirigente generale, gli stessi possono essere conferiti dalla Giunta regionale con le modalità di cui al comma 3 per il periodo strettamente necessario e i relativi contratti individuali non possono prevedere un trattamento economico superiore a quello previsto per il precedente titolare del medesimo incarico.
5. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei direttori generali della Giunta regionale incaricati alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero complessivo delle Direzioni centrali e dei Dipartimenti, inclusa la Segreteria generale, non può superare il tetto massimo di otto.".

3. Il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 41/2014, è abrogato.

Articolo 2
(Modifica alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 51/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Se non già diversamente disposto, i procedimenti di rimborso relativi ai tributi regionali si concludono nel termine massimo di centottanta giorni.".

Articolo 3
(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali))

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 66/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: "Relativamente ai tributi il cui gettito è vincolato dalla normativa di settore, le predette attività di accertamento della violazione e di irrogazione delle corrispondenti sanzioni sono demandate alle strutture regionali preposte alla cura delle relative politiche di settore, ovvero agli enti delegati o subdelegati qualora individuati dalla normativa di settore medesima.".
2. Al termine della nota alla voce d'ordine 5 dell'allegato A della l.r. 66/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Le autorizzazioni elencate alle voci d'ordine 4 e 5 si intendono riferite alle autorizzazioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997) e successive modificazioni e integrazioni. Con provvedimento della Giunta regionale è approvata apposita tabella di raccordo.".

Articolo 4
(Alienazione di beni mediante procedura ristretta con investitori qualificati)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica la Regione può procedere, per gli anni 2015, 2016 e 2017, all'alienazione, anche in blocco, degli immobili inseriti nei piani di cui all'articolo 39 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni e integrazioni applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).
2. Gli enti appartenenti al settore regionale allargato e gli enti strumentali, ferma restando la loro autonomia organizzativa e patrimoniale, sono autorizzati ad alienare il loro patrimonio, qualora inserito in atti di programmazione di dismissioni immobiliari, secondo le modalità di cui al comma 1.